REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 263/2026

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69993/M** del registro di Segreteria, depositato in data 2 luglio 2025.

AD ISTANZA DI

D. S. D. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente OMISSIS, il quale agisce in proprio ai sensi dell'art. 157, co. 1 del c.g.c., con richiesta che tutte le comunicazioni relative al procedimento siano inviate presso la sua abitazione o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: *domenico.disiero@pec.it*.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana Giovanna Norrito (PEC: *avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it*), dall'avv. Francesco Gramuglia (PEC: *avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it*) e dall'avv. Francesco Velardi (PEC: *avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto, sita in Palermo nella Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2026, l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte avverso l'atto n. INPS.2100.08/07/2024.0521005 dell'08 luglio 2024 della Direzione provinciale di Catania dell'INPS di rigetto della domanda dell'11.02.2021 per assegno di incollocabilità lavorativa *ex* art. 104 del d.P.R. 1092/1973.

Il ricorrente rappresentava che, a seguito di cessazione dal servizio presso l'Arma dei Carabinieri, gli veniva assegnata la pensione privilegiata n. OMISSIS da parte della sede provinciale dell'INPS di Catania con decorrenza dal 26.04.2017.

I.a. Al fine dell'accoglimento del ricorso il ricorrente rappresentava di essere stato in servizio con il grado di Appuntato Scelto Q.S. nell'Arma dei Carabinieri e di avere svolto il suo ultimo incarico presso il Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo Carabinieri di Messina ove operava come autista abilitato alla "guida veloce" e "capo equipaggio", prestando servizio su turni articolati secondo il modello "in quinta", sia nelle ore diurne sia notturne, con mansioni che comprendevano principalmente attività di pattugliamento automontato per la prevenzione e repressione dei reati, oltre a garantire interventi tempestivi a emergenze segnalate al 112.

Con verbale del 26.04.2017 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina-CMO I A (Modello BL/S-N 1391), gli era stata certificata l'inidoneità permanente al servizio militare e d'istituto a seguito del riconoscimento di specifiche patologie riportate nei punti 1 e 3 del suddetto verbale cosa che determinava il congedo definitivo del ricorrente dall'Arma, interrompendo bruscamente e forzosamente una carriera marcata da problematiche operative conseguenti alle condizioni di servizio.

In particolare, era riportato l'incidente occorsogli il 18.01.2011 durante il servizio mattutino presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto quando la pattuglia di cui faceva parte il ricorrente fermava un fuoristrada con a bordo due individui rinvenendo sostanze stupefacenti in loro possesso. L'operazione continuava con la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di uno dei due individui che si opponeva facendo resistenza e bloccando la porta d'ingresso per cui il ricorrente per superare tale opposizione riportava un forte impatto alla spalla e al ginocchio destro che con verbale n. 1747 del 21 giugno 2013 veniva diagnosticato quale esiti di "trauma alla spalla destra con lesione inserzionale del tendine sopraspinoso e un pregresso trauma al ginocchio destro con lesione del menisco mediale a lieve incidenza funzionale" con riconoscimento della causa di servizio e classificazione in Tabella B oltre che attribuzione dello status di "vittima del dovere".

In data 28.08.2014 il ricorrente per tale patologia, a seguito di

aggravamento, presentava istanza di revisione cui seguiva la visita collegiale del 28.01.2016 della CMO di Messina con prescrizione di un periodo di convalescenza prolungato e dichiarata inidoneità ai servizi d'istituto. Successivamente con verbale del 26.04.2017 la CMO dichiarava il ricorrente "non idoneo permanentemente al S.M.I. e d'istituto nei CC in modo assoluto e da porre in congedo assoluto" con diagnosi definitiva di "tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla destra con persistente limitazione funzionale".

Il ricorrente rappresentava che, durante il suddetto periodo di convalescenza, era rilevata l'ulteriore condizione patologica "artrosi lombosacrale con spondilolistesi di L5-S1 e sofferenza neurogena cronica agli arti inferiori, diagnosticata tramite esame EMG" documentata al punto 3 del verbale di congedo assoluto della CMO che era stata considerata equivalente, in termini di inidoneità al servizio, alla precedente infermità già certificata e riportata al punto 1 dello stesso verbale.

Tale ulteriore patologia rilevata era classificata alla Tabella A, categoria 8° con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 01/04/2016 a seguito di parere favorevole del CVCS.

Il ricorrente evidenziava che tale riconoscimento era stato giudicato correlato all'aggravamento segnalato nella richiesta del 7 giugno 2013 e all'esecuzione di incarichi operativi particolarmente gravosi svolti in qualità di autista di guida veloce e capo equipaggio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in un contesto caratterizzato da una forte

pressione della criminalità organizzata e mafiosa; mansioni operative analoghe erano state condotte anche presso il Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo Carabinieri di Messina.

Il ricorrente, inoltre, rappresentava che, per le suddette due patologie che avevano determinato il suo congedo assoluto, era stato promosso al grado di Vice Brigadiere con decorrenza dal 25.04.2017 con Decreto n. M_D AB5933 REG2022 0604964 del 14 ottobre 2022 del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 1084 del D.lgs. 66/2010.

In ultimo, era rappresentato che tramite specifici decreti del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri erano stati riconosciuti come dipendenti da causa di servizio ulteriori stati patologici, fra cui la gonartrosi bilaterale a un livello non esimente di cui al punto 2 del verbale di congedo assoluto.

Con riferimento al servizio svolto il ricorrente riportava in modo specifico tre episodi di aggressione (fisica e verbale) subìti tra il 2004 e il 2013 oltre a quello già riferito del 2011.

Il primo episodio si era verificato il 15 luglio 2004 a Milazzo quando il ricorrente, sebbene fosse fuori servizio, qualificatosi come appartenente all'Arma e intervenendo per ripristinare l'ordine pubblico, aveva cercato di sedare un conflitto sorto tra alcuni familiari presenti ad una sfilata di moda, provocando una reazione con aggressione nei suoi confronti. Accompagnato al pronto soccorso gli era stata diagnosticata una doppia ferita superficiale da punta nella zona dorso-lombare, un'abrasione all'avambraccio destro, un trauma distorsivo al polso destro e uno stato ansioso reattivo.

Il secondo episodio si era verificato il 24.06.2013 durante il servizio presso il Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo dei Carabinieri di Messina quando in occasione di una disputa familiare particolarmente violenta il ricorrente e i colleghi furono minacciati da un individuo armato di forbici e nel tentativo di immobilizzare l'aggressore e proteggere un collega, il ricorrente riportò una ferita alla mano destra che comportò sette giorni di prognosi, salvo complicazioni.

Il terzo episodio era avvenuto il 10 ottobre 2013 durante il servizio presso il medesimo Nucleo Radiomobile quando nel corso di un controllo di polizia il ricorrente inseguì un giovane che cercava di evitare una perquisizione personale.

Il ricorrente rappresentava che per questi ultimi due episodi del 2013 aveva presentato domanda di causa di servizio e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, a seguito del parere del CVCS, aveva emesso un decreto di riconoscimento riferito, fra l'altro, alle seguenti patologie "esiti di traumi contusivi a gomiti, polsi, mani (bilaterali), torace e ginocchia; una pregressa borsite olecranica al gomito destro; una lesione meniscale mediale al ginocchio sinistro; e gli esiti di una lesione del legamento crociato anteriore al ginocchio destro con lieve incidenza funzionale".

Nel ricorso era rappresentato che il ricorrente aveva presentato una domanda telematica alla Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS di Messina il 6 settembre 2017 per ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, cui era seguito l'invio in data 15.11.2018 da

parte dell'Arma dei Carabinieri di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria necessaria ivi compreso il verbale BL/B-N. 1547 del 9 aprile 2018 della CMO di Messina che riconosceva il diritto alla pensione privilegiata "a vita", della ctg 8 della tabella A, con decorrenza dalla data di congedo, in riferimento all'infermità dell'artrosi lombosacrale.

I.b. Il ricorrente evidenziava che l'illustrato percorso professionale richiedeva un approfondimento delle discrepanze emerse nel caso di specie evidenziando che il verbale di congedo assoluto BL/S-N 1391 del 26 aprile 2017 aveva già identificato chiaramente due patologie principali come determinanti per la cessazione del servizio (l'infermità di cui al n. 1 relativa alla tendinopatia della cuffia dei rotatori alla spalla destra e l'infermità di cui al n. 3 relativa all'artrosi lombosacrale) mentre durante la visita medica collegiale richiesta dall'INPS di Catania il 17.06.2024, l'ASP di Messina aveva limitato la sua valutazione soltanto all'infermità riportata al punto 3 del verbale di congedo, trascurando le altre patologie rilevanti, tra cui quella indicata al punto 1, ritenuta cruciale per il congedo.

A tal proposito era richiamato l'allegato referto specialistico della visita ortopedica di controllo dell'11.06.2024, acquisito durante la visita e allegato al verbale dell'ASP, dove era certificato lo stato patologico della spalla destra del richiedente, cosa che confermava come la lesione alla spalla destra rappresentasse la causa principale del suo congedo assoluto. Tale circostanza era riportata come prova delle carenze procedurali nella valutazione complessiva rispetto al

beneficio richiesto.

In ultimo, il ricorrente rappresentava di avere presentato in data 5 agosto 2024 tramite la piattaforma INPS ricorso indirizzato al Comitato di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici che era stato respinto con deliberazione n. 120 del 24 marzo 2025 basata esclusivamente sulla valutazione effettuata dall'ASP di Messina, che non aveva tenuto in considerazione tutte le condizioni patologiche riportate nel suddetto verbale della CMO.

Il ricorrente, quindi, lamentava la mancata considerazione di dati medici essenziali che aveva contribuito a una decisione opinabile, evidenziando di avere subìto una condizione di invalidità permanente legata allo svolgimento del servizio che era ulteriormente supportata dal verbale n. 2/6 CC del 21 giugno 2022, redatto dalla Commissione di valutazione e avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma che aveva espresso parere favorevole alla sua promozione al grado superiore di Vice Brigadiere.

Secondo la prospettazione attorea la decisione di procedere con il definitivo congedo, che aveva interrotto la sua onorata carriera nell'Arma dei Carabinieri, era stata adottata principalmente per tutelare l'incolumità dei colleghi durante le operazioni di servizio, considerate le limitazioni fisiche che ormai compromettevano la sua idoneità operativa. A tal proposito era sottolineato che nel corso della sua carriera iniziata il primo giugno 1982 e conclusasi il 26 aprile 2017 per cause indipendenti dalla sua volontà, si era sempre distinto per un comportamento irreprensibile, senza mai essere stato coinvolto in

procedimenti penali o disciplinari e aveva ricevuto numerosi apprezzamenti ufficiali e formali encomi per la dedizione e la professionalità dimostrate.

A ulteriore supporto di quanto prospettato era allegato il parere tecnico medico-legale del 10.11.2016 stilato dal CTP, dott. Antonino Foti, consulente medico-legale avente ad oggetto le lesioni subite alla spalla destra e al ginocchio destro durante l'evento di servizio del 18 gennaio 2011 a Barcellona Pozzo di Gotto.

II. Con decreto del 9 luglio 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il 17/12/2025.

In data 2 settembre 2025 parte ricorrente depositava le prove dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. In data 9 settembre 2025 la Segreteria inseriva nel fascicolo di causa un nuovo ricorso del ricorrente, pervenuto in via cartacea in data 5 settembre 2025 e trasmesso con raccomandata AR con codice R: 201011215142 del 02.09.2025 avente ad oggetto la contestazione del "provvedimento MOD. S.M. 5007, protocollo INPS.2100.14/07/2025.0583290, del 14 luglio 2025 - atto n. CT012025972305 (sostituisce atto n. CT012024970245 del 18.12.2024), emesso dalla Direzione Provinciale INPS di Catania e notificato all'interessato tramite il portale INPS Cassetta Postale in data 28 luglio 2025, riguardante il rigetto della domanda di pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica n. OMISSIS del 08.07.2025".

In data 24 settembre 2025 con riferimento a questo ulteriore ricorso,

erano inseriti da parte della Segreteria i seguenti ulteriori documenti riferiti alla dichiarazione in cui si indicava che il riconoscimento antecedente era stato decretato "positivo" come dipendente da causa di servizio, conformemente al verbale ML/AB - N 335 BIS del 3 febbraio 2000 redatto dalla CMO di Messina: 1) rapporto informativo stilato in occasione della domanda di riconoscimento per la patologia in questione, fornito dal Comando Compagnia Carabinieri di Messina Centro; 2) certificati di malattia emessi dall'Infermeria Presidiaria del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, dai quali risulta che la patologia è "riconosciuta" come legata a causa di servizio, con particolare riferimento alla condizione per cui si richiede la pensione privilegiata, ovvero "artrosi cervicale a modica incidenza funzionale in soggetto con protrusioni discali multiple di C3/C4/C5/C6/C7"; Autorizzazioni per usufruire dei cicli di cure termali presso lo stabilimento Teme Vigliatore (ME); 4) copia della relazione di consulenza tecnica di parte datata 22 marzo 2010, redatta dal perito medico-legale dott. Gaetano Capilli.

IV. In data 1° dicembre 2025 il ricorrente depositava note di udienza in cui confermava quanto riportato nel ricorso introduttivo e chiedeva il riconoscimento di tutti i vantaggi connessi al pensionamento, in particolare l'assegno di incollocabilità lavorativa e la pensione di inabilità di privilegio gestione pubblica, come dettagliato nel separato ricorso presentato in data 2 settembre 2025 e inserito nel procedimento in esame.

Era rappresentato, altresì, che lo stesso aveva presentato, a mezzo

raccomandata, un ulteriore ricorso datato 13 ottobre 2025, risultante depositato presso questa Sezione il 15 ottobre 2025, finalizzato all'ottenimento di tutti i benefici derivanti dal riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio che era stato iscritto al numero 70109 con udienza fissata per il giorno 18 febbraio 2025.

Il ricorrente evidenziava che le affezioni indicate nel ricorso erano scaturite da causa di servizio ed erano state valutate equivalenti all'inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato (s.m.i.) con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri per la quale si deduceva che fosse stata adottata a salvaguardia dell'incolumità personale e di quella dei colleghi nello svolgimento delle attività d'istituto tenuto conto delle limitazioni funzionali che lo affliggevano.

V. In data 5 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare che l'Istituto aveva correttamente operato rigettando con qualunque statuizione il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto evidenziava che il ricorrente era titolare di pensione privilegiata e che la mancata concessione dell'assegno di incollocabilità era dipesa dalla valutazione medico-legale effettuata dall'ASP di Messina e tale parere sanitario era vincolante per l'Istituto previdenziale. L'INPS rilevava che dal suddetto accertamento sanitario era scaturito che le infermità diagnosticate, per la natura e il grado di invalidità, non risultavano di pregiudizio alla salute e/o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'Istituto prospettava che le patologie valutate sono, come previsto dalla normativa, soltanto quelle per cui il ricorrente ha avuto riconosciuta la pensione privilegiata non rilevando l'eventuale godimento di ulteriori trattamenti previdenziali e/o assistenziali basati su altri requisiti anche sanitari.

In subordine era eccepita la prescrizione di ogni pretesa per il periodo anteriore al quinquennio rispetto al deposito del ricorso, come per legge.

In ultimo, ove disposta consulenza tecnica d'ufficio, l'INPS nominava sin d'ora quali CTP, congiuntamente e/o disgiuntamente, i dott. Cristina Catalano e Lucilla Mugnaini in servizio presso il Coordinamento Generale Medico Legale INPS, U.O.C. "Contenzioso Giudiziario Medico Legale", con sede in Roma al Largo Josemaria Escriva de Balaguer n. 11, evidenziando che tutte le comunicazioni ufficiali dovevano essere inviate al seguente indirizzo PEC: *contenziosogiudiziario.medicolegale@postacert.inps.gov.it* e con richiesta di autorizzazione alla partecipazione alle operazioni peritali da remoto.

VI. In data 11 dicembre 2025 il ricorrente depositava note di udienza in cui reiterava gli argomenti difensivi già illustrati nel ricorso e nei precedenti scritti difensivi.

VII. All'udienza del 17 dicembre 2025, alla luce di quanto rappresentato dall'INPS riguardo ad un supplemento istruttorio in corso di svolgimento e alla richiesta di assegnazione di un termine per esaminare la documentazione versata in atti dal ricorrente dopo il

deposito del ricorso, veniva fissata l'udienza di prosecuzione per il 18 febbraio 2026 con termine per le parti di presentare memorie integrative.

VIII. In data 4 febbraio 2026 l'INPS depositava memoria integrativa in cui rappresentava che il ricorrente era titolare di pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 26/04/2017 con provv. n° OMISSIS che reca nelle note il rigetto dell'assegno di incollocabilità. L'Istituto evidenziava che il trattamento concesso è di 8° ctg. a vita per la patologia "artrosi lombosacrale L5-S1" in conformità con il verbale della CMO di Messina n. 1547 del 09.04.2018 ed il parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 262/2010 del 09.06.2010 e che tale trattamento di privilegio era stato riliquidato con provv. n° OMISSIS, che era oggetto di ricorso separato pendente davanti a questa Sezione con il n. 70109.

L'INPS evidenziava che per la patologia per cui era già stata attribuita la pensione privilegiata (artrosi lombosacrale L5-S1) non era stato riconosciuto il requisito richiesto dal suddetto art. 104 del pericolo di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni e alla sicurezza sul posto di lavoro, come da verbale già prodotto, di modo che la domanda di assegno di incollocabilità era stata rigettata.

L'Istituto aggiungeva che, per le altre patologie lamentate (gonartrosi bilaterale a modica incidenza funzionale, deep percettivo au sx, oculo-rinite allergica, artrosi dorsale a modica incidenza funzionale, ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, gastro-

duodenite cronica, artrosi spalla dx e sx) non era stata riconosciuta la pensione di privilegio, come da parere del CVCS n. 25155/2009 adun. n. 262/2010 del 09.06.2010 che ne aveva disconosciuto la dipendenza da fatti di servizio e su tale questione era pendente altro giudizio.

Secondo l'INPS per le altre patologie per le quali è stato richiesto l'assegno di incollocabilità non era stata riconosciuta la pensione privilegiata, per cui ne conseguiva che, al momento della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, mancava il requisito di legge (godere di pensione di privilegio per quelle patologie), per cui non era neanche accertabile il requisito della pericolosità del servizio, stante la mancanza di un elemento presupposto.

L'Istituto concludeva chiedendo di rigettare il ricorso per mancanza del presupposto di legge del godimento della pensione privilegiata, il quale potrebbe al più essere ripresentato nella (denegata) ipotesi in cui venisse accolto il ricorso 70109.

In subordine, l'Istituto chiedeva di riunire i due ricorsi.

IX. In data 9 febbraio 2026 il ricorrente depositava note di replica in cui erano confermati tutti gli scritti versati in atti sia relativi al ricorso introduttivo sia al ricorso del 2 settembre 2025 inserito nello stesso procedimento.

Il ricorrente reiterava l'importanza del verbale modello BL/S n. 1391 del 26.04.2017 della CMO di Messina di cessazione dai ruoli militari per invalidità assoluta e permanente, insistendo nella lamentela che l'infermità della tendinopatia alla spalla destra indicata al punto 1 di

tale verbale e considerata determinante dalla CMO per il congedo assoluto era stata completamente trascurata dall'ASP di Messina con omissione ingiustificabile visto che si era trattato della condizione principale che aveva portato alla dichiarazione di inidoneità assoluta.

Secondo il ricorrente la valutazione della CMO era risultata necessaria non solo per tutelare la sua salute e la sua sicurezza e quelle dei colleghi durante le attività di servizio ma anche per prevenire situazioni potenzialmente rischiose nell'ambiente lavorativo.

Veniva allegata una relazione del 28.01.2026 del CTP, dott. Domenico Cotroneo che, riguardo alla suddetta patologia prospettava una classificazione superiore (tra la Tabella A ctg 7 e la Tabella A ctg 4) al fine di supportare un ricorso presso il G.O. nell'ambito del riconoscimento dello status di vittima del dovere.

X. All'udienza del 18.02.2026 in via preliminare con ordinanza a verbale il giudice disponeva lo stralcio dal fascicolo di causa del successivo ricorso (Card "CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_SIC - SG_SIC - 0002656 - Ingresso - 09/09/2025 - 11:24") e dei successivi documenti (CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_SIC - SG_SIC - 0002845 - Ingresso - 24/09/2025 - 15:30) e l'iscrizione di un nuovo giudizio con la formazione del relativo fascicolo processuale (iscritto al n. 70214).

Seguiva la trattazione del giudizio all'esito della quale il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ordinanza n. 27/2026 il

Giudice disponeva a carico dell'INPS di integrare il fascicolo amministrativo relativo alla domanda di pensione privilegiata del 06.09.2017 integrata in data 06.11.2017 con il parere CVCS reso nell'adunanza n. 262/2010 del 09.06.2010, fissando l'udienza di prosecuzione per il 7 luglio 2026.

XI. In data 3 maggio 2026 l'INPS depositava i seguenti documenti: a) Istanza Ass. Incoll. 11.02.2021.pdf; b) Giudizio ASP sfavorevole per Ass. Incoll.pdf; c) Parere CVCS favorevole per artrosi lombare e sfavorevole per dorsale e gastroduodenite.pdf.

XII. In data 15 giugno 2026 il ricorrente depositava note di udienza in cui precisava che la patologia "gonartrosi bilaterale in atto a grado non esimente" non era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio diversamente da come erroneamente indicato in ricorso a causa di discrepanze relative a differenti interpretazioni recati nei verbali della CMO durante il lungo periodo di convalescenza. Tale patologia era stata inserita nella domanda di pensione privilegiata del 18.09.2025 oggetto del giudizio iscritto al n. 70109/M.

Per il resto confermava quando già dedotto sull'errata applicazione dei criteri da parte dell'INPS e dell'ASP deducendo di avere avuto riconosciuta l'inidoneità assoluta al servizio militare per le infermità di cui ai punti 1 e 3 del relativo verbale della CMO di Messina mentre l'ASP aveva omesso di valutare congiuntamente le due menomazioni trascurandone l'effetto sinergico e l'incidenza invalidante complessiva che integrava i requisiti sanitari previsti dall'art. 104 del dPR 1092/1973.

XIII. All'esito dell'udienza del 7 luglio 2026, rilevato che l'INPS aveva trasmesso documentazione diversa da quella richiesta con ord. 27/2026 e che non era chiaro se l'infermità "tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con persistente limitazione funzionale" oggetto di domanda di assegno di incollocabilità fosse stata dichiarata dipendente da causa di servizio, con ord. 84/2026 era disposto un supplemento istruttorio a carico delle parti e della *ex* Amministrazione datoriale.

XIV. In data 25 agosto 2026 parte ricorrente depositava memoria integrativa in riscontro all'ord. 84/2026 in cui si rappresentava quanto segue:

- il parere del CVCS reso nell'adunanza del 09.06.2010 e il Decreto n. 1843/11 del 07/03/2011 riguardavano il riconoscimento della causa di servizio per la sola patologia "Artrosi lombare con riduzione dello spazio discale L5-S1" (Tabella B);

- l'infermità "Esiti di trauma spalla dx con lesione inserzionale del tendine sovraspinoso" (poi evolutasi in "tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx"), era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ascrivendola alla Tabella B con il decreto n. 363/14 dell'11/02/2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emesso in conformità al Parere CVCS n. 29110/2013.

- l'infermità alla spalla destra, insorta a seguito di infortunio durante un servizio di pattuglia automontata di P.G. del 18.01.2011, era stata giudicata dipendente da causa di servizio; essa originariamente era stata diagnosticata con il Decreto n. 363/14 dell'Il/02/2014 – Tabella

B" come "Esiti di trauma spalla dx con lesione inserzionale del tendine sovraspinoso e pregresso trauma ginocchio con lesione del menisco mediale a lieve incidenza funzionale" mentre, a seguito di aggravamento, si era evoluta in "Tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con persistente limitazione funzionale".

Il ricorrente poi depositava il fascicolo amministrativo della pensione privilegiata evidenziando che era stato conferito un trattamento di VIII ctg per l'infermità lombare mentre l'indennità *una tantum* per la tabella B per l'infermità alla spalla destra non era stata conferita per il divieto di cumulo *ex* art. 67, co. 4 DPR 1092/1973.

Lo stesso deduceva che l'infermità alla spalla destra che si era evoluta a seguito di un severo aggravamento portando il ricorrente ad una assoluta impossibilità di impiego delle armi aveva avuto un peso determinante ai fini del giudizio di inidoneità per cui essa, ai fini del riconoscimento dell'assegno di incollocabilità non poteva essere derubricata a lesione marginale.

Parte attorea, quindi, lamentava che l'operato dell'INPS e dell'ASP era viziato nella misura in cui non aveva considerato il quadro patologico complessivo e derivante dalle plurime lesioni tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio (spalla destra, colonna vertebrale e lesioni agli arti inferiori di cui al Decreto n. 2311/17).

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

1. prendere atto del pieno ed integrale adempimento all'Ordinanza n. 84/2026, intendendosi esaustivamente chiarito e documentato il quadro dei provvedimenti amministrativi e dei verbali sanitari;

2. accogliere il ricorso, accettando e dichiarando il diritto del sottoscritto al riconoscimento dell'assegno di incollocabilità a decorrere dalla data di riforma (ovvero dalla data della domanda amministrativa);

3. condannare l'INPS al pagamento di tutti i ratei e arretrati spettanti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge;

4. disporre, ove ritenuto opportuno, il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante cumulo delle menomazioni riconosciute nei Decreti nn. 363/14, 1211/16 e 2311/17.

XVI. In data 9 settembre 2026 l'Arma dei Carabinieri forniva riscontro istruttorio confermando che la patologia tendinopatica era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto n. 363/14 dell'11.02.2014 in conformità al parere n. n. 29110/2013 del 24.01.2014 e diagnosticata come "esiti di trauma spalla dx con lesione inserzionale del tendine sovraspinoso e pregresso trauma ginocchio dx con lesione del menisco mediale".

Con il decreto 3580/18 del 10.05.2018 era stato disposto il non aggravamento di tale patologia.

XVII. In data 11 settembre 2026 il ricorrente trasmetteva memoria integrativa e di deposito documentale in cui rappresentava che in data 07.09.2026 gli era stato notificato il provvedimento di conferimento del titolo onorifico di "veterano della difesa" avvenuto in relazione alle infermità e traumi invalidanti contratti durante il servizio e posti a fondamento della riforma e del congedo assoluto.

Il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

1. acquisire agli atti e prendere atto del sopravvenuto provvedimento di conferimento, da parte del Ministero della difesa, del titolo onorifico di «Veterano della Difesa», notificato al ricorrente in data 07/09/2026;

2. valutare il menzionato documento quale ulteriore elemento probatorio, unitamente alla documentazione già prodotta, ai fini della ricostruzione del complessivo quadro invalidante del ricorrente e della riconducibilità delle infermità al servizio prestato;

3. valutare la rilevanza del citato riconoscimento ai fini dell'accertamento della condizione di inabilità e incollocabilità del ricorrente;

4. per l'effetto, accogliere la domanda proposta e riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno di incollocabilità, con ogni conseguente statuizione di legge.

XVIII. In data 2 ottobre 2026 parte ricorrente depositava note di udienza in cui insisteva negli argomenti e nelle conclusioni in atti.

XIX. In data 11 ottobre 2026 l'INPS depositava nota di adempimento all'ord. 84/2026 trasmettendo la documentazione richiesta. Si concludeva deducendo che riguardo all'assegno di incollocabilità il collegio sanitario deve accertare, che, esclusivamente per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute e alle incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti.

XX. All'udienza del 14 ottobre 2026 il procuratore dell'INPS si

riportava agli atti chiedendo di decidere.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Alla luce dello stralcio disposto con ordinanza a verbale nell'udienza del 18 febbraio 2026, l'oggetto dell'odierno giudizio è il riconoscimento al ricorrente, *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio dal 26.04.2017 per inidoneità permanente al servizio militare incondizionato a seguito del verbale modello BL/S n. 1391 del 26.04.2017 della CMO di Messina e titolare di pensione privilegiata di VIII ctg per la patologia artrosi lombosacrale L5-S1, dell'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 104 d.P.R. 1092/1973.

1.1. In via preliminare di rito va dichiara inammissibile la domanda formulata dal ricorrente per la prima volta nella memoria integrativa del 25.08.2026 di "disporre, ove ritenuto opportuno, il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante cumulo delle menomazioni riconosciute nei Decreti nn. 363/14, 1211/16 e 2311/17". Si tratta, infatti, di una domanda nuova aggiuntiva senza alcuna connessione con la domanda introduttiva del giudizio che, quindi, si configura come un'inammissibile *mutatio libelli* non consentita nel giudizio pensionistico contabile.

1.2. Sempre in via preliminare vanno respinte tutte le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente per quanto ancora non dispoto in via istruttoria da questo Giudice, in quanto il materiale acquisito in atti è sufficiente per addivenire ad una ponderata decisione della

causa.

2. Prima di affrontare il merito è necessario richiamare la disciplina rilevante nel caso di specie.

L'art. 104 d.P.R. 1092/1973 rubricato "assegno di incollocabilità", la cui disciplina è stata confermata dall'art. 12 della L. 9/1980, dispone che "Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza super invalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura" (enfasi aggiunta).

Dalla richiamata disciplina normativa emerge che coloro i quali, per causa di servizio godono di una pensione privilegiata o di un assegno rinnovabile di categoria compresa tra la seconda e l'ottava della tabella A allegata alla legge 18 maggio 1967, n. 313 hanno diritto all'assegno di incollocabilità allorché vengano riconosciuti effettivamente incollocabili, quando cioè per la natura ed il grado

della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Le modalità di attribuzione, di sospensione e di revoca di tale assegno sono disciplinate dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

È stato evidenziato che "La ratio dell'assegno di incollocabilità è incentrata a favorire il soggetto che, in pensione privilegiata, non soffra di una riduzione totale della capacità lavorativa, di talché potrebbe, in tesi lavorare. Possibilità che viene esclusa per il pericolo che il soggetto potrebbe rappresentare per l'incolumità di colleghi o per la sicurezza egli impianti" (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 1274/2013). Infatti, "Detto assegno - pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla I categoria con assegno di superinvalidità e quello complessivo in godimento - è finalizzato a soddisfare sia l'interesse economico del pensionato qualora la residua capacità lavorativa, in ragione delle infermità pensionate, non ne consenta l'impiego lavorativo sia a tutelare gli altri lavoratori e lo stesso ambiente lavorativo a fronte di patologie che ne possano pregiudicare l'incolumità e la sicurezza" (C. conti, Sez. giur. Campania, sent. 681/2005).

L'assegno di incollocabilità è, quindi, un assegno accessorio che spetta al personale dipendente che è titolare di un trattamento di pensione o di assegno rinnovabile privilegiati dalla seconda alla ottava categoria.

Uno dei requisiti fondamentali per attribuire al personale militare o

equiparato, di cui faceva parte il ricorrente, titolare di pensione privilegiata o assegno rinnovabile (rispettivamente artt. 67 e 68 del dPR 1092/1973) l'assegno di incollocabilità è che "si deve tener conto soltanto delle infermità che abbiano giustificato il trattamento di privilegio: la locuzione "invalidità di servizio" va, infatti, interpretata come invalidità causata dalle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e compensate con la pensione privilegiata (dalla seconda alla ottava)" (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent. n. 115/2009).

Ne consegue che una infermità che è stata classificata in tabella B e per la quale spetterebbe soltanto una indennità *una tantum* ai sensi dell'art. 69 del dPR 1092/1973 non dà diritto alla fruizione dell'assegno di incollocabilità.

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Puglia, n. 16/2018 e Sez. I App., n. 171/2017) lo stato di incollocabilità, prescinde dalla gravità dell'infermità pensionata classificata in Tabella A, tant'è che è riconoscibile anche ai titolari di pensione di ottava categoria, ed è volto unicamente a compensare la preclusione allo svolgimento di un'attività lavorativa derivante da esigenze di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti, laddove l'interessato, per la natura e grado della propria invalidità, possa riuscire di pregiudizio agli stessi.

Le suddette infermità, quindi, devono determinare "in modo diretto ed immediato e non solo in via meramente ipotetica una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e degli impianti tali da determinare l'assoluta impossibilità di trovare idonea collocazione lavorativa" (C.

conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 2851/2011). Deve, quindi, "trattarsi di patologie tali da determinare "una significativa alterazione delle capacità critiche del soggetto (come può avvenire in alcune affezioni neuropsichiatriche comportanti una rilevante compromissione dell'attenzione, della vigilanza, dell'orientamento spazio-temporale o delle facoltà cognitivo-simboliche) nonché nel caso di affezioni di tipo infettivo o comunque diffusibile potenzialmente trasmissibili agli altri lavoratori" (C. conti: Sez. II App. n. 105/2024 che richiama anche Sez. II App. n. 74/2023).

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile l'assegno in esame deve "essere riconosciuto ai soggetti che, in possesso di una residua capacità lavorativa, potrebbero aspirare al collocamento, ma detta possibilità è loro preclusa dalla natura e dal grado della invalidità, in quanto tale da riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, o alla sicurezza degli impianti" (C. conti: Sez. giur. Sardegna, sent. n. 201/2016; in termini analoghi, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 274/2004)".

"In tale ottica, l'assegno di incollocabilità riveste una funzione sostitutiva rispetto all'istituto del collocamento, ed appare destinato a compensare la mancata possibilità di essere destinati ad un impiego, esclusa dal pericolo che il soggetto potrebbe rappresentare per l'ambiente lavorativo generalmente inteso (tanto che la norma si riferisce ai soggetti di fatto incollocati). Ne consegue che debba trattarsi di patologia dalla quale possano derivare reazioni ed atteggiamenti imprevedibili, atti a creare situazioni di pericolo

nell'ambiente di lavoro, oppure tale da arrecare pregiudizio al benessere psico–fisico dei colleghi, collegabile ad un possibile contagio". "L'individuazione di tali criteri restrittivi porta a limitare l'ambito di applicazione della disposizione alla presenza di patologie infettive croniche, diffusibili, o a malattie che investono la sfera del sistema neuropsichico, contraddistinte da reazioni incontrollate e/o incontrollabili" (*ibidem*; in termini simili, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 2116/2013; Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 272 del 2011; Sez. giur. Marche, sent. n. 93/2011; Sez. giur. Campania, sent. n. 1311/2010; Sez. giur. Calabria, sent. n. 34/2014)" (Sez. giur. Calabria, n. 165/2020).

Inoltre, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di rilevare che la "*ratio* di tale assegno è quella di indennizzare tutte quelle categorie … che a causa della natura e delle infermità non possono avvalersi delle disposizioni sul collocamento obbligatorio" per come riformato dalla L. 68/1999, ritenendo che nel "quadro legislativo così riformato, deve comunque riconoscersi l'esistenza di situazioni limite per le quali, all'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso" (C. conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 97/2014, enfasi aggiunta). Inoltre, è stato ritenuto che, alla luce di quanto evidenziato in precedenza "sulla ratio delle disposizioni in esame e sul contesto lavorativo modernamente sempre più proteso verso il settore impiegatizio, occorre una valutazione stringente dei requisiti di legge ai fini della verifica del concreto ed elevato livello di

pericolosità sociale sul posto di lavoro determinata dalle affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 234/2024, enfasi aggiunta).

3. Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito svolte.

Secondo i principi generali, l'onere della prova sul possesso dei requisiti di legge per la fruizione dell'assegno di incollocabilità grava su parte ricorrente, cui compete, a fronte di patologie dichiarate dipendenti da causa di servizio e che hanno dato causa ad una pensione vitalizia o a un assegno rinnovabile privilegiati, dimostrare che la natura e il grado dell'invalidità di servizio possa essere pregiudizievole per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti, per cui egli è effettivamente e concretamente incollocabile.

L'assegno di incollocabilità oggetto dell'odierno giudizio è stato richiesto dal ricorrente con domanda amministrativa dell'11.02.2021 per le seguenti tre infermità:

1) tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con persistente limitazione funzionale;

2) gonartrosi bilaterale in atto a grado non esimente;

3) artrosi lombosacrale con spondilolistesi dl L5-S1 e sofferenza neurogena cronica arti inferiori EMG documentata.

L'INPS, dopo avere acquisito il parere negativo dell'ASP di Messina del 17.06.2024 riferito esclusivamente all'infermità di cui al n. 3) in quanto unica infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio che a quella data aveva dato causa al godimento della pensione

privilegiata secondo la prospettazione dell'Istituto previdenziale, ha rigettato tale domanda amministrativa nell'ambito del provvedimento n. OMISSIS dell'08.07.2024.

Parte ricorrente ha avversato tale diniego amministrativo prospettando che la valutazione avrebbe dovuto tenere conto anche dell'infermità di cui al suddetto n. 1 sottolineando che tutte e due le infermità di cui ai nn. 1) e 3) avevano determinato la sua inidoneità al servizio militare di istituto come stabilito nel giudizio medico contenuto nel verbale modello BL/S n. 1391 del 26.04.2017 della CMO di Messina. Inoltre, ha prospettato che tale valutazione sulla inidoneità al servizio militare "era risultata necessaria non solo per tutelare la sua salute e la sua sicurezza e quelle dei colleghi durante le attività di servizio ma anche per prevenire situazioni potenzialmente rischiose nell'ambiente lavorativo".

In primo luogo, si osserva che la patologia di cui al suddetto n. 2) relativa alla "gonartrosi bilaterale in atto a grado non esimente non risulta essere stata valutata in sede amministrativa quale dipendente da causa di servizio", cosa che è stata riconosciuta anche dal ricorrente nel corso del giudizio. Inoltre, il ricorso avverso tale diniego amministrativo è stato rigettato da questo Giudice con sentenza n. 150/2026 di questa Sezione nella medesima composizione. Ne deriva che tale infermità non può dare luogo alla fruizione dell'assegno di incollocabilità.

In secondo luogo, risulta corretta l'esclusione dal procedimento amministrativo di riconoscimento del beneficio in oggetto

dell'incidenza della patologia di cui al suddetto n. 1) relativa alla "tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla dx con persistente limitazione funzionale" in quanto tale infermità, pur essendo stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, è stata classificata in Tabella B e, quindi, non ha dato causa alla percezione della pensione privilegiata in godimento che deriva esclusivamente dalla patologia di cui al n. 3) relativa all'artrosi lombosacrale.

In terzo luogo, è del tutto infondata l'equazione prospettata dal ricorrente secondo cui l'inidoneità al servizio militare d'istituto corrisponde indirettamente anche ad una valutazione di incollocabilità in quanto il suddetto giudizio di inidoneità lavorativa non è funzionale a valutare la pericolosità sociale sul posto di lavoro.

A ciò si aggiunga che il giudizio di cui al suddetto verbale modello BL/S n. 1391 del 26.04.2017 riguarda esclusivamente una inidoneità assoluta al servizio militare d'istituto presso l'Arma dei Carabinieri in quanto nello stesso giudizio il riocrrente è stato ritenuto "Si idoneo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'Amministrazione della Difesa ai sensi della Legge 266/99 in compiti che no lo espongano a stress psico-fisici e movimentazione di carichi (cfr. all.3 del ricorso).

Ne deriva che tale giudizio medico-legale non rende il ricorrente di per sé non impiegabile in altri contesti lavorativi della stessa Amministrazione al di fuori del servizio militare rispetto ai quali quindi andava prospettata la sua incollocabilità (cfr. C. conti, Sez. giur. Veneto, sent. 1/2026.).

Di contro, parte attrice, oltre all'infondata equiparazione della sua inidoneità permanente e assoluta al servizio militare con la pretesa incollocabilità lavorativa *ex* art. 104 dPR 1092/1973 che si pone in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenza sopra riportato, non ha allegato e fornito alcuna prova che l'infermità artrosica lombosacrale, l'unica ammissibile ai fini dell'invocato beneficio, comportasse una sua pericolosità sociale tale da renderlo incollocabile ai sensi della richiamata normativa e del suo formante giurisprudenziale.

A tal proposito, nessun elemento probatorio può trarsi dalle relazioni mediche che sono state allegate dal ricorrente. Infatti, il parere medico del dott. Antonino Foti del 2 dicembre 2016 riguarda l'aggravamento di una infermità da trauma diversa da quella oggetto di causa (cfr. all. 12 del ricorso) mentre la relazione medico legale del dott. Domenico Cotroneo del 28.01.2026 riguarda la valutazione medico-legale ai fini dei benefici delle vittime del dovere *ex* artt. 3 e 4 della L. 181/2009 rispetto ad una infermità diversa da quella in esame (cfr. all. 4 delle note del ricorrente del 15.06.2026). Risulta, quindi, manifestamente palese che le suddette relazioni non possono fornire alcun elemento per fondare il riconoscimento richiesto.

Agli atti, quindi, non si rinviene documentazione o certificazione attestante un quadro patologico inabilitante per la suddetta infermità artrosica lombosacrale tale da far ritenere che il ricorrente risulti di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

4. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni si ritiene corretto l'operato dell'INPS basato sul condivisibile parere dell'ASP di Messina, per cui il ricorso va rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del ricorrente e in favore dell'INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che sono liquidate in euro 400,00 (euro *quattrocento*/00);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2026
Pubblicata il 28 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D. S. D. **C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 28 ottobre 2026
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)